



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI  
A ENTI ED ASSOCIAZIONI,  
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  
E  
PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI***

***ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 DEL 28 APRILE 2011***

## INDICE

- articolo 1 – oggetto del regolamento
- articolo 2 – registro delle associazioni – finalità generali
- articolo 3 – sezioni del registro
- articolo 4 – iscrizione al registro
- articolo 5 – erogazione contributi e benefici economici – interventi del comune
- articolo 6 – soggetti beneficiari
- articolo 7 – settori di intervento
- articolo 8 – settore sociale
- articolo 9 – settore culturale e dei beni artistici e storici
- articolo 10 – settore dell'istruzione
- articolo 11 – settore sportivo e ricreativo
- articolo 12 – settore ambientale
- articolo 13 – settore dello sviluppo economico e del lavoro
- articolo 14 – interventi di carattere straordinario
- articolo 15 – modalità di erogazione contributi e benefici economici
- articolo 16 – procedura di richiesta del contributo
- articolo 17 – procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- articolo 18 – procedure di erogazione dei contributi – rendicontazione
- articolo 19 – revoca del contributo
- articolo 20 – albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- articolo 21 – rapporti e responsabilità – esclusioni
- articolo 22 – patrocinio
- articolo 23 – contributi esclusi
- articolo 24 – norma transitoria

#### articolo 1 – **oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Registro delle associazioni ubicate sul territorio comunale e la concessione dei patrocini.
2. Il regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici in genere ad associazioni, enti pubblici e privati.

#### articolo 2 – **registro delle associazioni – finalità generali**

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Nogarole Rocca per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito il “*Registro delle associazioni*”.
2. L'iscrizione al Registro comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.
3. Il Registro costituisce inoltre un elenco ufficiale di associazioni, enti o istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.

#### articolo 3 – **sezioni del registro**

1. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - b) associazioni socio assistenziali;
  - c) associazioni formative ed educative;
  - d) associazioni culturali;
  - e) associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
  - f) associazioni sportive;
  - g) associazioni ricreative;
  - h) associazioni e/o enti di carattere vario.

#### articolo 4 – **iscrizione al registro**

1. Le associazioni interessate possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione al Registro, da redigersi sull'apposito modulo allo scopo predisposto, indicando il tipo di attività svolta, la sezione alla quale vogliono essere iscritte ed allegando i seguenti documenti:
  - a) copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e che non sia articolazione di partito politico;
  - b) nominativo del rappresentante legale, carica rivestita, indirizzo della sede sociale;
  - c) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali: CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili;
  - d) codice fiscale e partiva IVA, se posseduti;
  - e) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione.
2. Con le stesse modalità possono essere iscritte nel Registro, su espressa richiesta, associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Nogarole Rocca o vi svolgano attività ritenuta significativa da motivato ed insindacabile giudizio della Giunta Comunale con proprio atto.

3. Il diniego all'iscrizione può essere disposto qualora:
  - a) l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
  - b) la Giunta Comunale, con proprio atto, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 2.
4. La cancellazione dal Registro avviene con atto della Giunta Comunale quando vengano a mancare, per qualsiasi ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.
5. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, gli iscritti nel Registro sono tenuti alla presentazione di una relazione sull'attività sociale svolta; la mancata presentazione di tale documento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dal Registro e, in ogni caso, impedisce le facilitazioni di cui all'articolo 5.

#### articolo 5 – **erogazione contributi e benefici economici – interventi del comune**

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
  - a) assegnazione di contributi finanziari;
  - b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
  - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
  - d) altre forme di intervento comunque dirette ad apportare un vantaggio economico.

#### articolo 6 – **soggetti beneficiari**

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno sede nel Comune di Nogarole Rocca od un legame con il territorio o che, comunque, svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività, senza finalità di lucro e che agiscono quali:
  - a) enti pubblici;
  - b) istituzioni pubbliche;
  - c) associazioni, fondazioni e altre istituzioni;
2. Per la concessione del contributo è accordata priorità ai soggetti che siano iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti costituenti articolazione di partiti politici.

#### articolo 7 – **settori di intervento**

1. Il Comune di Nogarole Rocca può intervenire con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
  - a) sociale;
  - b) culturale e dei beni artistici e storici;
  - c) istruzione;
  - d) sportivo ricreativo;
  - e) ambientale;
  - f) sviluppo economico e del lavoro.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune non escludendo tuttavia quelle non previste ma che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

#### articolo 8 – **settore sociale**

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 6 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:
  - a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;
  - b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
  - c) attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà del Comune; tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

#### articolo 9 – **settore culturale e dei beni artistici e storici**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'articolo 6 che svolgano le seguenti attività:
  - a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
  - b) organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
  - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici;
  - d) consentire la fruizione di raccolte di interesse scientifico, artistico e storico anche appartenenti a privati;
  - e) organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale;
  - f) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
  - g) promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
  - h) corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

#### articolo 10 – **settore dell'istruzione**

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 6 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
  - a. attività ed iniziative nel campo scolastico;
  - b. promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche;
  - c. interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
  - d. attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici.

#### articolo 11 – **settore sportivo e ricreativo**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.
2. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 6 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva e quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
  - a) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie ed agli anziani;
  - b) promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
  - c) organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
  - d) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreativa e del tempo libero;
  - e) promozione dell'attività sportiva tra i disabili ed i portatori di handicap.
3. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di modesto valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali, a titolo indicativo, coppe, trofei, medaglie.
4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio od alla ricaduta sul territorio comunale, agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale e/o contributi, con esclusione comunque di sovvenzioni e finanziamenti.

#### articolo – 12 – **settore ambientale**

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'articolo 6 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:
  - a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturale e del paesaggio;
  - b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione dei giovani sull'importanza della protezione dei valori ambientali;
  - d) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili alla loro protezione;
  - e) protezione civile, svolta nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale nella materia.

#### articolo 13 – **settore dello sviluppo economico e del lavoro**

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'articolo 6 che operano nel settore dello sviluppo economico e del lavoro per le seguenti finalità:
  - a) iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
  - b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre esposizioni, rassegne, manifestazioni che si tengano nel territorio del Comune o fuori dal territorio ma che pubblicizzino prodotti o attività esercitate sul territorio;
  - c) valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
  - d) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

#### articolo 14 – **interventi di carattere straordinario**

1. La definizione delle finalità, dei settori, e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### articolo 15 – **modalità di erogazione contributi e benefici economici**

1. Il Comune di Nogarole Rocca opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il singolo soggetto potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

#### articolo 16 – **procedura di richiesta del contributo**

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata al protocollo del Comune preferibilmente su apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale e, comunque, deve contenere:
  - a) denominazione dell'associazione, ente, istituzione o fondazione con generalità del richiedente legale rappresentante, numero di iscrizione nel Registro di cui al precedente articolo 2 e, qualora posseduto, il codice fiscale;
  - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e la sua descrizione;
  - c) previsione di spesa, al netto delle entrate, per l'iniziativa per cui si chiede il contributo;
  - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà concesso ed a presentare, di norma, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, apposito rendiconto;
  - e) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti politici;
  - f) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento.
2. Sono escluse dal contributo le spese per prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che collaborano volontariamente, a qualsiasi titolo, all'iniziativa.

#### articolo 17 – **procedura di concessione dei contributi – assegnazione**

1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal Responsabile dell'area competente.
2. Il Responsabile trasmette la domanda di contributo e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale la quale dispone in merito, a propria discrezione, con apposito atto deliberativo.

#### articolo 18 – **procedure di erogazione dei contributi – rendicontazione**

1. L'erogazione del contributo assegnato dalla Giunta Comunale compete al Responsabile dell'Area competente ed è subordinata, di norma, alla presentazione, nei termini di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera d), della seguente documentazione a conclusione dell'iniziativa:
  - a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa preferibilmente su apposito modulo predisposta dal competente ufficio comunale, che attesti che l'iniziativa ammessa a contributo è stata regolarmente svolta e che le finalità prestabilite sono state raggiunte;
  - b) un rendiconto analitico, sottoscritto dal legale rappresentante, dal quale risultino le spese sostenute e le entrate incassate, a qualsiasi titolo, con esclusione del contributo comunale;
  - c) copia dei documenti, validi ai fini fiscali ed intestati al soggetto beneficiario, giustificativi delle spese sostenute per un ammontare almeno pari all'importo del contributo concesso. In presenza di contributi economici fino ad € 1.500,00, il legale rappresentate dell'associazione in sostituzione di copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute potrà presentare specifica autocertificazione.
2. E' data facoltà alla Giunta Comunale, in sede di quantificazione del contributo, di autorizzare il Responsabile dell'Area competente ad erogare acconti fino ad un massimo dell'80% del finanziamento concesso.
3. Qualora la spesa effettiva, risultante dal rendiconto da presentarsi in conformità al precedente comma 1, lettera b), fosse inferiore al preventivo, il contributo verrà erogato in misura proporzionalmente ridotta.
4. In presenza di contributi concessi per eventi straordinari e/o per particolari situazioni, la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dal presentare la rendicontazione e/o la documentazione delle spese sostenute anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.
5. Nel caso che l'iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse essere stata effettuata ed il finanziamento assegnato fosse già stato anticipato con le modalità di cui al precedente comma 2, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
6. I soggetti assegnatari di contributi comunali sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
7. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano la cancellazione del soggetto interessato dal Registro di cui al precedente articolo 2 e l'esclusione da futuri benefici economici.
8. Qualora il Comune di Nogarole Rocca risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

#### articolo 19 – **revoca del contributo**

1. I contributi concessi si intendono revocati nei seguenti casi:
  - d) mancata realizzazione del progetto/iniziativa
  - e) realizzazione di una tipologia diversa di progetto rispetto a quella ammessa a contributo;
  - f) mancato rispetto delle modalità di cui al presente regolamento.

#### articolo 20 – **albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti che, in ogni esercizio, risultino beneficiari di provvidenze di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziari.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b) codice fiscale;
  - c) finalità della concessione del contributo;
  - d) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuato;
  - e) importo del contributo o del beneficio economico concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità e accesso mediante pubblicazione all'albo pretorio "on line".

#### articolo 21 – **rapporti e responsabilità – esclusioni**

1. Il Comune di Nogarole Rocca resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

#### articolo 22 – **patrocinio**

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. La concessione del patrocinio dà titolo all'uso dello stemma del Comune.
4. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura "con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Nogarole Rocca".

#### articolo 23 – **contributi esclusi**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite il trasferimento al bilancio del Comune.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano altresì ai contributi che l'Amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

articolo 24 – ***norma transitoria***

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande di contributo e di patrocinio pervenute al protocollo del Comune successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.